



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Assessore all'artigianato, commercio, promozione sport e turismo

Via Romagnosi, 9 – 38122 TRENTO
T +39 0461 495929 **F** +39 0461 499264
pec ass.acpst@pec.provincia.tn.it
@ ass.acpst@provincia.tn.it
web www.provincia.tn.it

A tutti i **Comuni**
 della provincia di Trento
 Loro Sedi

Al **Consorzio dei Comuni Trentini**
 Consiglio delle autonomie locali
 Via Torre Verde, 21
 38122 Trento

Alla **Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura**
 Via Calepina, 13
 38122 Trento

All'Unione delle imprese, delle attività professionali e del lavoro autonomo – **Confcommercio – Imprese per l'Italia Trentino**
 Via dei Solteri, 78
 38121 Trento

Alla **Confesercenti** del Trentino
 Via E.Maccani, 207
 38121 Trento

Alla **Federazione Trentina della Cooperazione**
 Via Segantini, 10
 38122 Trento

Alla **Federdistribuzione**
 Via Albricci, 8
 20122 Milano

Alle organizzazioni sindacali

CGIL
 Via Muredei, 8
 38122 Trento

CISL
 Via Alcide Degasperri, 61
 38123 Trento

UIL
Via Matteotti, 71
38122 Trento

Alle associazioni di tutela dei consumatori

CRTC
Piazza Raffaele Sanzio, 3
38122 Trento

ADOC del Trentino
Via Matteotti, 71
38122 Trento

Federconsumatori del Trentino
Via del Brennero, 246
38121 Trento

Cittadinanzattiva del Trentino Onlus
Via Concordia, 25
38066 Riva del Garda TN

Trento, **10 LUG. 2020**

Prot. n. PAT-RFA044/2020/ **400892**

Oggetto: legge provinciale 3 luglio 2020, n. 4 "*Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali*".

La legge provinciale n. 4 del 3 luglio 2020, concernente "*Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali*" è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 27 – numero straordinario n. 1 – del 3 luglio 2020 ed è quindi in vigore a decorrere dal 4 luglio 2020; sullo stesso Bollettino ufficiale è stata pubblicata la deliberazione di Giunta provinciale n. 891 del 3 luglio 2010, in vigore anch'essa a decorrere dal 4 luglio 2020.

In particolare l'articolo 1, comma 1 della legge provinciale n. 4 del 2020 stabilisce il principio generale della chiusura domenicale e festiva degli esercizi di vendita al dettaglio.

L'articolo 1, comma 2 stabilisce poi che la Giunta provinciale individua con propria deliberazione i comuni ad elevata intensità turistica o attrattività commerciale/turistica nei quali è ammessa l'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio anche nelle giornate domenicali e festive. La Giunta provinciale ha provveduto con deliberazione n. 891/2020, nei cui due allegati vengono elencati rispettivamente i comuni ad elevata intensità turistica, che sono stati individuati attraverso la raccolta ed elaborazione di dati statistici atti a determinare l'indicatore di turisticità, ed i comuni ad attrattività commerciale/turistica per i quali sono stati utilizzati ulteriori indici e parametri, con particolare riguardo agli indicatori di traffico. Si tratta di comuni, elencati nell'allegato 2, che pur non presentando indici elevati di intensità turistica, sono interessati da un consistente flusso di traffico di passaggio turistico rispetto al quale risulta necessario assicurare le idonee risposte anche in termini di offerta commerciale.

In definitiva, gli esercizi di vendita al dettaglio insediati nei comuni elencati negli allegati n. 1 e n. 2 della deliberazione della Giunta provinciale n. 891 del 3 luglio 2020, hanno la facoltà di apertura anche nelle giornate domenicali e festive per l'intero anno.

Per i comuni che non risultano individuati ad elevata intensità turistica o attrattività commerciale/turistica, l'articolo 1, comma 4 della legge provinciale n. 4 del 2020 stabilisce che "*In occasione di grandi eventi o manifestazioni che richiamano un notevole afflusso di persone i comuni possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva per un massimo di 18*

giornate annue. I comuni acquisiscono il parere delle associazioni dei consumatori riconosciute a livello locale, delle associazioni datoriali del commercio e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello locale in ordine alla programmazione di queste deroghe”.

Si tratta di una particolare facoltà (quindi non un obbligo) attribuita ai comuni non classificati ad elevata intensità turistica o attrattività commerciale/turistica, finalizzata a programmare e consentire le aperture domenicali e festive in quelle giornate che registrano un alto numero di visitatori e turisti richiamati dallo svolgimento di un particolare evento o manifestazione; può essere il caso dei mercatini di Natale che si svolgono ormai tradizionalmente in alcuni comuni della nostra Provincia, oppure manifestazioni enogastronomiche o sagre o fiere o altre occasioni, programmazione o effettuazione o presenza di attività o servizi che possono svolgersi anche durante la settimana, o in un determinato periodo che comportano comunque per quel comune (grande o piccolo che sia) una particolare ricaduta sulle presenze rispetto ad una abituale e normale altra domenica o festività.

La programmazione delle giornate di deroga viene effettuata dal singolo comune previo parere delle associazioni dei consumatori riconosciute a livello locale, delle associazioni datoriali del commercio e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello locale.

La realtà comunale della nostra provincia è peraltro molto diversificata, per dimensioni, estensione e presenza di esercizi commerciali. E' quindi comprensibile un approccio diverso da parte di comuni complessi e strutturati, come Trento, Rovereto, Pergine, Arco o Riva del Garda, ed altre realtà più contenute, dove gli esercizi commerciali si contano spesso sulle dita di una mano.

Ferma restando la necessità per tutti i Sindaci di dare atto nel provvedimento di deroga di aver riscontrato a quanto previsto dall'art. 1, comma 4 della legge in oggetto, e che il parere acquisito non è comunque vincolante, i comuni maggiori sono senz'altro in grado di delineare un proprio percorso di condivisione con gli altri soggetti interessati. Si suggerisce peraltro l'adozione da parte di tutti i comuni di una modalità snella, quale la trasmissione di una nota via mail ai soggetti interessati, secondo lo schema facsimile allegato (all.1). La richiesta può essere fatta in più riprese, nel rispetto del limite massimo di giornate in deroga previsto dalla legge.

Per l'anno in corso, applicando un principio di proporzionalità, i comuni avranno la facoltà di individuare **un massimo di 9** domeniche o festività nelle quali consentire le aperture domenicali e festive, alle condizioni sopra richiamate.

Si richiama l'attenzione sulle possibilità di deroga stabilite dall'articolo 1, comma 5 della legge provinciale n. 4 del 3 luglio 2020, che riguardano singole tipologie di esercizi commerciali e che presuppongono una puntuale verifica riferita ai singoli esercizi (all. 2)

Al fine di corrispondere a numerose richieste di chiarimento pervenute in questa prima fase di applicazione della nuova legge, si evidenzia che, fra le deroghe, sono compresi gli esercizi commerciali di cui all'articolo 61 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 "*Interventi per favorire l'insediamento e la permanenza di attività economiche in zone montane*", meglio conosciuti come "**negozi multiservizi**" (di cui si allega l'elenco in ordine alfabetico – all. 3), i quali hanno quindi la facoltà di apertura durante tutte le domeniche e festività dell'anno, indipendentemente dal comune nel quale risultano insediati.

Si precisa poi che per **esercizio specializzato** si intende un esercizio che vende in modalità prevalente la tipologia di prodotto elencata. Ad esempio, chi vende pane e latte, potrà vendere anche yogurt o altro ma non potrà essere individuato come esercizio specializzato se l'attività prevalente è l'"altro" (come per esempio un piccolo negozio di vendita o un piccolo supermercato che vendono anche pane e latte).

Per **generi di gastronomia di produzione locale** si intendono i generi alimentari prodotti in Trentino o caratteristici per la località o per il nostro territorio, ad esempio polenta di Storo, canederli, speck o formaggi di produzione locale.

Si chiarisce infine che i centri commerciali al dettaglio, insediati nei comuni non classificati ad elevata intensità turistica o attrattività commerciale/turistica, osservano le chiusure domenicali e festive in modo uniforme per l'intera struttura commerciale, anche se al loro interno sono presenti singoli esercizi di vendita che teoricamente potrebbero rientrare fra le fattispecie previste dall'articolo 1, comma 5 della legge provinciale n. 4 del 2020.

Cordiali saluti.



Roberto Failoni

Allegati:

1. fac simile lettera Comune ai soggetti interessati
2. attività consentite in deroga
3. tabella negozi multiservizi